

Ispettorato Generale

L'ispezione ordinaria presso gli Uffici del Giudice di Pace

I controlli ispettivi dell'Ispettorato Generale

L'Ispettorato Generale sottopone a controllo tutti gli Uffici giudiziari, secondo quattro tipologie di interventi ispettivi (art. 7 L. n. 1311/1962):

- **ispezione ordinaria**, per accertare, di norma ogni tre anni, se i servizi procedano secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti;
- **ispezione straordinaria**, eseguita prima dello scadere del termine triennale, negli Uffici in cui siano state riscontrate o segnalate deficienze o irregolarità;
- **ispezione mirata**, disposta dal Ministro quando lo ritenga opportuno, al fine di accertare la produttività degli Uffici, l'entità e la tempestività del lavoro svolto dai singoli magistrati;
- **inchiesta amministrativa**, disposta dal Ministro o per delega del Consiglio Superiore della Magistratura, sul personale appartenente all'Ordine Giudiziario e su qualsiasi altra categoria di personale dipendente dal Ministero della Giustizia.

Le sedi originarie degli Uffici del Giudice di Pace

La legge istitutiva n. 373 del 21.11.1991 prevedeva la costituzione degli Uffici presso tutte le sedi già mandamentali (Preture soppresse e Sezioni distaccate) e presso le sedi di capoluogo circondariale, per un totale di **845** Uffici del Giudice di Pace sull'intero territorio nazionale.

La distribuzione territoriale è stata riformata dal D. lgs. n. 156 del 7 settembre 2012, per effetto del quale molte sedi sono state soppresse e le relative competenze per territorio accorpate agli Uffici territorialmente contigui.

L'art. 3 dello stesso Decreto prevedeva la possibilità per gli enti locali interessati di richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice di pace di cui veniva disposta la soppressione, assumendone tutti gli oneri di funzionamento.

Le sedi attuali degli Uffici del Giudice di Pace:

Gli Uffici del Giudice di pace attualmente operativi sul territorio nazionale sono **381**, comprendenti quelli ubicati nelle **140** sedi capoluogo di Circondario, quelli originariamente mantenuti (**199**) e quelli riaperti con oneri a carico degli enti locali (**42**).

Per gli Uffici riaperti dagli enti locali è rimasta a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria (entro i limiti della dotazione nazionale complessiva), nonché la formazione del relativo personale amministrativo (D. lgs. n. 156/2012, art. 3, comma 4).

Tipologie di Uffici del Giudice di pace

Gli Uffici del giudice di pace corrispondono a tre diverse tipologie:

- Uffici che hanno sede nel capoluogo di Circondario o nella sede di Sezione distaccata (per un totale di **140**);
- Uffici che hanno sede nel capoluogo di ex mandamento pretorile e che sono stati mantenuti sino dall'originaria emanazione del D. lg.s n. 156/2012 (per un totale di **199**);
- Uffici riaperti su domanda degli enti locali e con oneri di funzionamento a carico dei medesimi (per un totale di **42**).

Oggetto delle verifiche ispettive

Le ispezioni ordinarie degli Uffici del Giudice di pace vengono eseguite dal 2002.

Esse comprendono le seguenti verifiche e attività:

- 1) conformità dei servizi alle normative e alle direttive vigenti;
- 2) razionale organizzazione, adeguata utilizzazione del personale e generale andamento dell'Ufficio;
- 3) consulenza ed orientamento nei confronti di tutto il personale inquadrato negli Uffici sottoposti a verifica;
- 4) redazione della relazione conclusiva;
- 5) prescrizioni e raccomandazioni impartite o rilievi formulati per eliminare gli inconvenienti riscontrati;
- 6) individuazione di eventuali ritardi dei giudici nel deposito dei provvedimenti;
- 7) individuazione di altre irregolarità o criticità, nonché di buone pratiche organizzative.

Il coordinamento del Presidente del Tribunale

Ai sensi degli artt. 5, L. n. 57 del 28.4.2016 e 8, D. lgs. n. 116 del 13.7.2017, l'Ufficio del Giudice di pace è coordinato dal Presidente del Tribunale, il quale distribuisce il lavoro tra i giudici, vigila sulla loro attività, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria, provvede a tutti compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo ed esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al Dirigente dell'Ufficio giudiziario (potendosi avvalere anche dell'ausilio di uno o più giudici professionali).

Diversità nel procedimento ispettivo presso gli Uffici del Giudice di pace

La struttura dell'attività ispettiva è la medesima rispetto a quella svolta presso gli altri Uffici giudiziari, comprendendo tutti i Servizi, amministrativi, civili e stragiudiziali e penali.

La competenza a procedere alle attività ispettive non prevede la presenza di Magistrati Ispettori Generali, essendo assegnata ai Dirigenti Ispettori.

Nelle sedi riaperte dagli enti locali non si procede ad una puntuale disamina dei servizi amministrativi del personale, curando esclusivamente di verificare che il Presidente del Tribunale sia notiziato sulle assenze del personale medesimo, provvedendo alle necessarie autorizzazioni.

Criticità riscontrate in corso d'ispezione 1/5

L'attività ispettiva svolta sugli Uffici nel periodo 2018-2022 permette di rilevare, su un campione di **239** Uffici ispezionati, diffuse condizioni di sofferenza relative innanzitutto agli organici e agli immobili sede degli Uffici.

Tali criticità sono state rilevate in quasi tutti gli Uffici del territorio nazionale.

Criticità riscontrate in corso d'ispezione 2/5

Le criticità riscontrate in tema di attività giurisdizionale sono oggetto di segnalazione preliminare e consistono principalmente in:

- ritardi (anche importanti) nel deposito dei provvedimenti emessi sia nella materia civile che penale e giacenza di procedimenti remoti;
- decreti di liquidazione eccedenti la normativa di riferimento nella materia dei difensori di parti/imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato sia nella materia civile che penale.

Criticità riscontrate in corso d'ispezione

3/5

Le criticità riscontrate nella gestione dei servizi di cancelleria sono riconducibili anche a problematiche gestionali:

- a. carenza di direttive e di ordini di servizio emessi dal Presidente del Tribunale o dal dirigente amministrativo, ove è prevista e presente la figura;
- b. assenza di ordini di servizi o di direttive, di fronte a modifiche normative che incidono sulla gestione dei servizi di cancelleria, ovvero in ipotesi di avvio degli applicativi ministeriali, o in caso di nuovi ingressi/sostituzioni di personale.
- c. carenza di personale e di formazione: riscontrabile soprattutto nelle figure apicali (direttore e funzionario) e negli Uffici c.d. "mantenuti" dall'ente locale e, soprattutto in questi ultimi, spesso il personale è carente della necessaria formazione di base per svolgere l'attività di cancelleria e supportare la dirigenza nell'organizzazione delle attività.

Gli aspetti indicati (carenza di personale, di formazione e di organizzazione) sono sicuramente concausa delle disfunzioni ricorrenti riscontrate nella gestione dei servizi.

Criticità riscontrate in corso d'ispezione 4/5

Per quanto attiene alle **prescrizioni e raccomandazioni** impartite, sintomo di anomalie funzionali più gravi, esse riguardano la maggioranza degli Uffici (grafico 1) e, per la maggior parte, attengono al tema della **liquidazione delle indennità ai Magistrati e del recupero crediti** (grafico 2).

La prevalenza numerica delle prescrizioni, rispetto alle raccomandazioni, è molto decisa.

Criticità riscontrate in corso d'ispezione

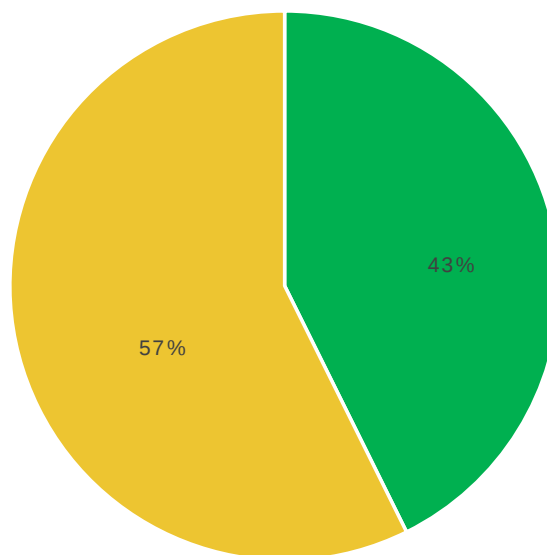
5/5

Le principali criticità relative alla gestione dei servizi di cancelleria e che danno luogo a prescrizioni, sono le seguenti:

- 1) errate liquidazioni in favore dei giudici onorari;
- 2) recupero crediti;
- 3) criticità nella gestione degli applicativi (registri);
- 4) difformità statistiche;
- 5) arretrato nella gestione della fase esecutiva del processo penale (adempimenti di cancelleria);
- 6) varie.

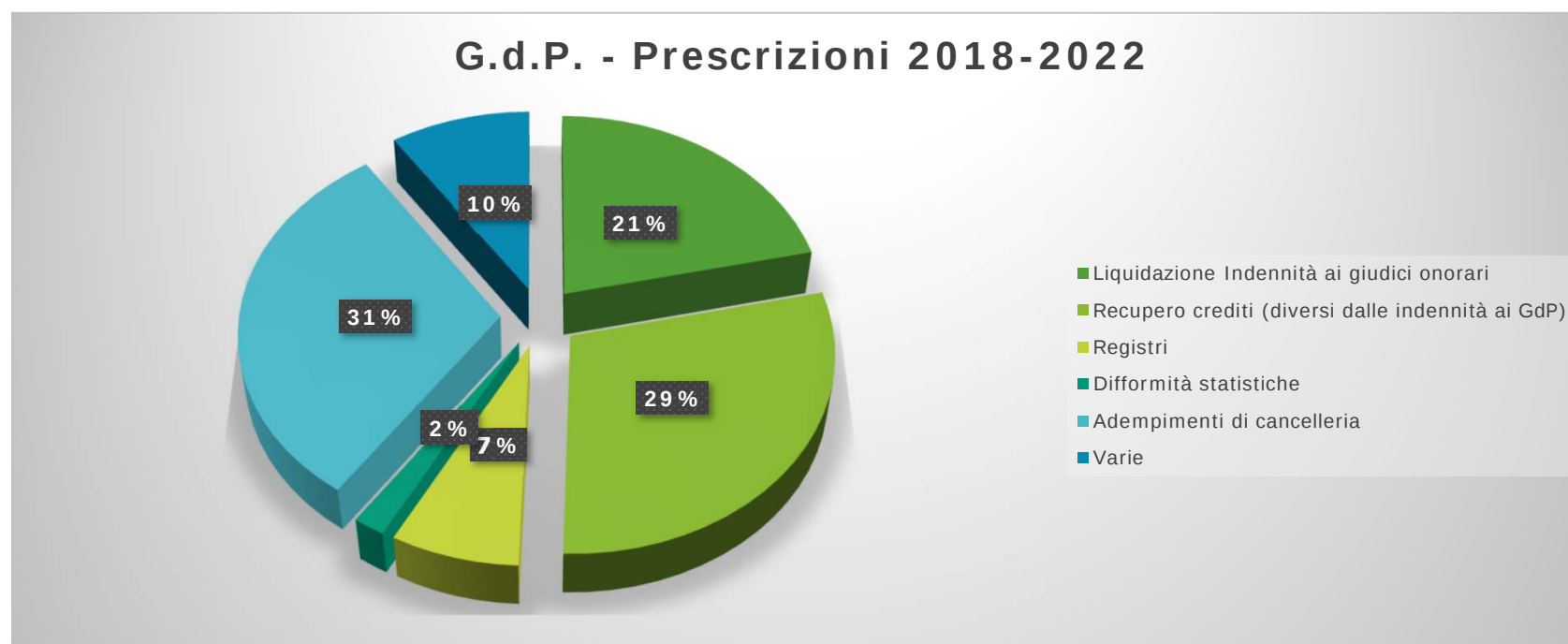
Grafico 1

G.d.P. - esiti ispezioni 2018/2022



■ Offici senza prescrizioni e raccomandazioni ■ Offici con prescrizioni e raccomandazioni

Grafico 2



Le prospettive di riforma

La riforma del modello processuale dell'Ufficio del Giudice di pace costituisce parte integrante della complessiva riforma della Giustizia realizzata mediante l'emanazione dei Dd. lgs. n. 149 e n. 150 del 2022 (cosiddetta «Riforma Cartabia»).

Con particolare riguardo al D. lgs. n. 149 del 10.10.2022, la modifica da esso introdotta all'art. 196-quater disp. att. c.p.c. prevede che, dal 30 giugno 2023, anche davanti a questo Giudice, gli atti processuali ed i documenti vadano depositati **esclusivamente con modalità telematiche**.

La riforma si propone di velocizzare il relativo procedimento, rinnovato anche attraverso l'aumento di competenze e le modifiche delle modalità di introduzione e trattazione.

A queste modifiche viene riconnessa un'importante funzione deflattiva del carico oggi gravante sui Tribunali.

Le modifiche all'attività ispettiva - 1

Il processo di riforma impone anche una rivisitazione dell'attività ispettiva.

La revisione del procedimento ispettivo interesserà la remotizzazione degli adempimenti di verifica, prevedendo:

- la creazione di un ambiente SharePoint che favorisca la consultazione dei registri informatici da remoto;
- il congelamento delle relative basi di dati, per fissarne le risultanze in corrispondenza all'estensione del periodo ispettivo da sottoporre a verifica.

Le modifiche all'attività ispettiva - 2

- L'intensificazione dei contatti preliminari e la maggiore assistenza prestata all'équipe ispettiva dal personale degli Uffici, prima dell'accesso in sede, produrranno un minore disagio per gli Uffici medesimi, la riduzione dei tempi della verifica e, conseguentemente, anche la contrazione dei costi per l'Amministrazione.

Le modifiche all'attività ispettiva – 3

È in corso l'elaborazione di un modello di richiesta di relazione preliminare dettagliata, che verrà inviata ai Presidenti dei Tribunali, in corrispondenza con l'attività di vigilanza da essi svolta in qualità di coordinatori degli Uffici, già sopra richiamata.

Le modifiche all'attività ispettiva - 4

Attraverso la relazione preliminare, strumento informativo per i Dirigenti Ispettori, sarà possibile indirizzare gli accertamenti ispettivi in maniera più mirata, accertando preliminarmente eventuali criticità sulle quali intervenire o eccellenze da valutare (andamento dell'Ufficio e dei Servizi, organizzazione, stato dell'informatizzazione, condizioni di scopertura dell'organico, avvio del PCT, effettività dell'applicazione della «riforma Cartabia», eventuali buone prassi ed eccellenze di rendimento).

Le modifiche all'attività ispettiva - 5

Sono in fase avanzata i lavori di un tavolo tecnico, costituito da Dirigenti Ispettori, cui è affidata la completa revisione del modello di relazione ispettiva, da sperimentare già con i turni ispettivi del 2024.

Riferimenti normativi

- L. n. 373 del 21.11.1991 – Istituzione e funzioni del Giudice di Pace;
- D. lgs. n. 156 del 7 settembre 2012 – Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148
- D. L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11;
- L. n. 57 del 28.4.2016 - Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui Giudici di Pace;
- D. lgs. n. 116 del 13.7.2017 – Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57;
- D. lgs. n. 149 del 10.10.2022 – Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Grazie per
l'attenzione